



LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ALESSI" PERUGIA

Via Ruggero d'Andreotto,19 – 06124 Perugia

Tel. 075-5722196 - Fax 075-5738420

pgps030008@istruzione.it

info@liceoalessi.org

REGOLAMENTO DEI LABORATORI DI FISICA

approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 26 aprile 2017

La cura e il buon funzionamento dei laboratori sono affidate al senso di responsabilità degli utenti. All'inizio dell'anno scolastico è designato dal Dirigente Scolastico un docente responsabile, che sovrintende alle attività dell'assistente tecnico di laboratorio, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori e la manutenzione ed acquisizione dei materiali. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano ai Laboratori di Fisica, ovvero:

- **Laboratorio di Fisica per spiegazioni e dimostrazioni indicato con LABORATORIO DI FISICA1**
- **Laboratorio di Fisica per esperienze pratiche di gruppo indicato con LABORATORIO DI FISICA2**

NORME GENERALI DI ACCESSO AI LABORATORI

Art. 1: SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'USO DEI LABORATORI

- a) L'accesso ai laboratori è consentito esclusivamente agli insegnanti di Fisica, agli assistenti tecnici in servizio nella scuola, alle classi accompagnate dall'insegnante e, esclusivamente in orario non di lezione, al personale addetto alle pulizie;
- b) è vietato l'accesso ai laboratori agli alunni non accompagnati dall'insegnante o dall'assistente di laboratorio.

Art. 2: ORARI DI ACCESSO

- a) L'accesso delle classi ai laboratori è regolamentato dalla prenotazione su apposito registro elettronico; i docenti interessati all'uso dei laboratori, con congruo anticipo, concorderanno con l'assistente di laboratorio, la data e le modalità delle esperienze da svolgere;
- b) nelle ore in cui la classe assegnataria non usufruisce del laboratorio, l'accesso è consentito anche ad altre classi, previa prenotazione da effettuarsi nell'apposito registro;

Art. 3: APERTURA DEI LABORATORI

- a) le chiavi d'accesso ai laboratori sono depositate in Portineria; una copia delle chiavi è inoltre a disposizione dell'assistente di laboratorio.
- b) il docente che utilizza il laboratorio al di fuori dell'orario di servizio dell'assistente è responsabile dell'apertura e della chiusura dello stesso.

Art. 4: USI DIVERSI DEI LABORATORI

Qualunque uso del laboratorio per finalità diverse dalla programmazione didattica dei corsi di fisica deve essere esplicitamente autorizzato dalla Dirigenza.

Art. 5: NORME SPECIFICHE PER GLI STUDENTI

- a)* Gli studenti dovranno presentarsi nei laboratori accompagnati dal docente in servizio, avendo cura di depositare zaini e cappotti negli spazi idonei a non recare danni alle apparecchiature di laboratorio;
- b)* è vietato qualsiasi uso dei laboratori da parte di studenti senza la presenza del docente o dell'assistente tecnico;
- c)* è vietato entrare nei laboratori con cibi o bevande di ogni genere;
- d)* durante la lezione è vietato allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza l'autorizzazione dell'insegnante;
- e)* durante l'intervallo gli studenti, dopo aver controllato che non sussistano elementi di pericolo connessi all'esperienza in corso, devono lasciare liberi i laboratori, rientrandovi al termine dell'intervallo e sempre in presenza dell'insegnante e/o dell'assistente.

NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI LABORATORI

Art. 6: USO DEI BANCONI DEL LABORATORIO PER ESPERIENZE DI GRUPPO

- a)* La postazione di lavoro deve essere allestita con la strumentazione, gli apparati accessori, gli utensili strettamente necessari allo svolgimento delle attività; il materiale da utilizzare sarà reso disponibile presso le postazioni di lavoro o consegnato ai singoli gruppi di studenti da parte del docente o dell'assistente;
- b)* le vie di fuga devono essere lasciate libere da ogni ingombro.

Art. 7: CONCLUSIONE DELLE ESERCITAZIONI

- a)* Al termine delle esercitazioni gli studenti dovranno lasciare il proprio posto di lavoro pulito e in ordine, disattivando gli impianti eventualmente utilizzati;
- b)* il materiale utilizzato dovrà essere riconsegnato in ordine, secondo le modalità comunicate dal docente o dall'assistente;
- c)* i docenti devono terminare le attività sperimentali in tempo utile a consentire il riordino del materiale;
- d)* i docenti e l'assistente tecnico devono controllare, al termine della lezione la corretta applicazione di quanto stabilito ai commi precedenti.

NORME CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE

Art. 8: NORME GENERALI SULL'USO DELLA STRUMENTAZIONE

- a)* Tutti gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un'esperienza devono essere impiegati esclusivamente per l'uso, entro i limiti e con le modalità specifiche di costruzione;
- b)* gli studenti devono seguire, nell'allestimento e nell'esecuzione delle esperienze, le indicazioni fornite dall'insegnante;
- c)* a tutti gli utilizzatori dei laboratori (studenti e docenti) è richiesta la massima cura nell'uso delle attrezzature;
- d)* è vietato agli studenti, senza l'autorizzazione dell'insegnante, prelevare dagli ambienti del laboratorio qualsiasi attrezzatura o utilizzare materiale non preventivamente consegnato loro.

Art. 9: INTEGRITÀ DEL POSTO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ.

- a)* Prima di iniziare qualsiasi esperienza gli allievi devono controllare l'integrità del proprio posto di lavoro e del materiale loro fornito, segnalando all'insegnante eventuali guasti, ammanchi, rotture, malfunzionamenti;
- b)* l'insegnante avrà cura di stendere apposito rapporto scritto segnalando le anomalie riscontrate;
- c)* gli studenti sono responsabili dell'integrità del posto di lavoro e del materiale loro assegnato; in caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i responsabili dovranno risponderne in base al Regolamento di Istituto.

Art. 10: INFORMAZIONE PREVENTIVA SUI FATTORI DI RISCHIO

Gli insegnanti sono tenuti a prendere visione della documentazione allegata alla strumentazione da utilizzare, in particolare per quanto concerne la conduzione in sicurezza delle esercitazioni e ad informare gli studenti sulle procedure da seguire per evitare i rischi specifici sull'attività proposta.

Art. 11: NORME SPECIFICHE CONCERNENTI ESPERIENZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE

Tutti coloro che svolgono attività sperimentale in laboratorio, sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:

- a) usare gli strumenti e le attrezzature solo per le funzioni e nei limiti per i quali sono stati progettati e costruiti, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni e alle specifiche contenute nei manuali a corredo degli strumenti stessi; in caso di mancanza di tali specifiche è vietato utilizzare le attrezzature;
- b) maneggiare con estrema cura tutte le attrezzature in vetro o potenzialmente pericolose, quali lame, cacciaviti, utensili meccanici in genere;
- c) realizzare o modificare qualsiasi connessione elettrica esclusivamente a tensione disinserita;
- d) muovere tutti i materiali ad elevata temperatura esclusivamente entro la superficie del banco di lavoro e con DPI in dotazione.
- e) indossare strumenti di protezione della vista ed evitare di osservare direttamente le sorgenti di radiazione coerente ad alta energia (LASER);
- f) in caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) disinserire la tensione di alimentazione della rete mediante gli appositi sezionatori;
- g) in caso di principio di incendio, non spegnere con acqua, ma utilizzare gli appositi estintori a polvere.

NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI LABORATORI

Art. 12: DOCUMENTAZIONE

Presso il laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione:

- a) regolamento;
- b) norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti;
- c) registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale.

Una copia del Regolamento e del Piano di Emergenza devono essere esposte in modo ben visibile all'interno di ciascun laboratorio.

Art. 13: NORME GENERALI DI SICUREZZA E PREVENZIONE

- a) Il laboratorio deve essere dotato di una cassetta di pronto soccorso per eventuali e limitati interventi di prima necessità;
- b) per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l'intero Istituto;
- c) per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente;

Art. 14: NORME ACCESSORIE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

- a) All'inizio di ogni ciclo scolastico, e se ritenuto necessario, all'inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti dovranno mostrare alle classi interessate il laboratorio, indicando in particolare le vie d'uscita, la localizzazione dei mezzi antincendio, illustrare il Regolamento e le norme specifiche di prevenzione e protezione;
- b) il responsabile dei laboratori comunica a tutti i docenti, che ne informeranno ove necessario le rispettive classi, le variazioni apportate alla struttura, alla dotazione e al Regolamento dei laboratori.

Art. 15: ADEMPIMENTI DEL PERSONALE TECNICO IN TEMA DI PREVENZIONE

Il personale tecnico ha l'obbligo, durante l'attività lavorativa, di:

- a) rispettare, far rispettare tutte le norme di comportamento previste dal Regolamento;
- b) verificare mensilmente l'efficienza degli impianti sezionatori di energia e degli impianti di alimentazione di acqua e gas, delle attrezzature antincendio e di primo soccorso;
- c) verificare che gli strumenti e le attrezzature utilizzate siano idonee all'impiego previsto, integre e perfettamente funzionanti;
- d) consegnare prima delle esperienze, ove richiesto dalle stesse, i dispositivi di protezione individuale.

Art. 16: CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE

Al termine dell'attività giornaliera l'assistente di laboratorio ha il compito di:

- a) controllare la chiusura dei rubinetti del gas;
- b) controllare la chiusura dei rubinetti dell'acqua;
- c) controllare lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche e del quadro elettrico generale;
- d) controllare la chiusura a chiave di armadi e cassette;
- e) controllare che i laboratori siano in ordine e non siano presenti evidenti anomalie;
- f) chiudere a chiave i laboratori;

Art. 17: MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ DEI LABORATORI

- a) Tutti coloro che operano all'interno dei laboratori di Fisica sono tenuti a conoscere, applicare e far applicare il Regolamento;
- b) tutti i docenti che utilizzano i laboratori sono tenuti a collaborare con il responsabile per garantire la corretta gestione degli stessi e l'applicazione del Regolamento;
- c) qualunque osservazione riguardante la funzionalità, l'uso, la dotazione, le necessità dei laboratori e il rispetto del Regolamento dovrà essere comunicata al responsabile che, ove ritenuto necessario, ne informerà per via gerarchica la Dirigenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Francesca Volpi